

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 53

Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018.

(BURC n. 130 del 29 dicembre 2018)

(Il Governo con delibera C.d.M. del 27 febbraio 2019, ha deciso di impugnare l'articolo 2, comma 1, lett. c), della presente legge.

La Corte costituzionale, con [sentenza n. 264/2019](#) pubblicata in G.U. 11 dicembre 2019, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37), limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter, lettera b), dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica); ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale **dell'art. 2, comma 1, lettera c), della presente legge.**

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 della [l.r. 24/2013](#))

1. Nel comma 5 bis dell'articolo 5 della [legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), inserito dall'articolo 1 [della legge regionale 14 maggio 2018, n. 10](#), le parole: "e dei vincoli connessi, che si intendono rinnovati" sono soppresse.

Art. 2

(Modifiche alla [l.r. 37/2015](#))

1. La [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37](#) (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), come modificata dalla [legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37](#), è così modificata:
 - a) all'inizio del comma 2 dell'articolo 4, le parole: "Salvo quanto previsto al comma 2 bis, ogni modifica strutturale" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni modificazione strutturale, planimetrica e architettonica";
 - b) il comma 2 bis dell'articolo 4 è abrogato;
 - [**c) nella lettera b) del comma 3 ter dell'articolo 6, dopo le parole: «tenerne conto» sono aggiunte le seguenti: «, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del [d.p.r.380/2001](#)».**]**¹

Art. 3

(Abrogazione dell'articolo 1 bis della [l.r. 21/2016](#))

1. L'articolo 1 bis della [legge regionale 5 luglio 2016, n. 21](#) (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni), introdotto dall'articolo 2 della [legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018) è abrogato.

¹ **La Corte costituzionale, con sentenza n. 264/2019 pubblicata in G.U. 11 dicembre 2019, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37), limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter, lettera b), dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica); ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale **dell'art. 2, comma 1, lettera c), della presente legge.****

Art. 4

(Modifica all'articolo 6 della [l.r. 11/2017](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della [legge regionale 5 maggio 2017, n. 11](#) (Istituzione del Comune di Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta), la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "nove".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 2 della [l.r. 1/2018](#))

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della [legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1](#) (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale), sono soppressi i periodi seguenti:
 - a) "negli istituti penali per i minorenni, nei centri di prima accoglienza e comunità ministeriali per minorenni";
 - b) "ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, quelle".
2. Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2 bis. Rientrano, altresì, tra i soggetti di cui al comma 1, anche le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri a cui il Garante regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Interno 20 ottobre 2014 (Regolamento recante criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione), può accedere previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio.".

Art. 6

(Modifiche all'articolo 2 della [l.r. 3/2018](#))

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della [legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3](#) (Incentivazione del turismo in arrivo attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione), le parole: "autorizzate all'esercizio della loro attività" sono sostituite dalle seguenti: "che espletano la loro attività nel rispetto della normativa vigente nei rispettivi Paesi".

Art. 7

(Abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 della [l.r. 5/2018](#))

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della [legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5](#) (Norme in materia di artigianato) è abrogato.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 6 della [l.r. 12/2018](#))

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della [legge regionale 16 maggio 2018, n. 12](#) (Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo) è così modificato:
 - a) alla lettera a), le parole: "sorveglianza presso le scuole, vigilanza nei musei e nelle" sono sostituite dalle seguenti: "attività di assistenza agli studenti presso le scuole, presso i musei e presso le";
 - b) alla fine della lettera b), le parole: "sorveglianza di manifestazioni ed eventi pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "attività di assistenza ai soggetti fragili in occasione di eventi culturali".

Art. 9

(Modifiche alla [l.r. 15/2018](#))

1. Alla [legge regionale 7 giugno 2018, n.15](#) (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 2:
 - 1) alla fine dell'alinea, dopo le parole: "dalla [l. r. 5/2007](#)" sono aggiunte le seguenti: "e nel rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in attuazione dell'articolo 2 del [decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14](#) (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 aprile 2017, n. 48](#)";
 - 2) all'inizio della lettera c), le parole: "di programma quadro" sono soppresse;
 - b) al comma 2 dell'articolo 2:
 - 1) all'inizio dell'alinea, dopo la parola: "Regione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto delle linee generali di cui al comma 1,";
 - 2) alla lettera d), dopo le parole: "modulistica unica" sono inserite le seguenti: "per le forze di polizia locale,";
 - c) all'articolo 3:
 - 1) alla fine della lettera b) del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del [d.l. 14/2017](#), convertito dalla [l. 48/2017](#)";
 - 2) alla fine della lettera c), le parole: "e in generale all'attività di controllo del territorio" sono soppresse;
 - d) alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, è aggiunto il seguente periodo: "con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del [d.l. 14/2017](#), convertito dalla [l. 48/2017](#)";
 - e) al comma 1 dell'articolo 10, dopo la parola: "competenze" sono inserite le seguenti: "ed entro i limiti dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di cui all'articolo 3 della [l. 65/1986](#)";
 - f) alla fine del comma 1 dell'articolo 12, è aggiunto il seguente periodo: "e deve essere tale da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato".

Art. 10

(Integrazioni alla [l.r. 28/2018](#))

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della [legge regionale 3 agosto 2018, n. 28](#) (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale), è aggiunto il seguente periodo: "in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie)".

Art. 11

(Abrogazione della [l.r. 31/2018](#))

1. La [legge regionale 3 agosto 2018, n. 31](#) (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40) è abrogata.

Art. 12

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.